**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 11 agosto 2020

**Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni,**

**recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla**

**normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale**

**per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario**

**nazionale» - Area psicologica e medicina di comunita' e delle cure**

**primarie. (20A04659)**

*(GU n.216 del 31-8-2020)*

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il

personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per

l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei

criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il

personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

 Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998,

Supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante

«Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla

normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale

per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario

nazionale»;

 Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 24

luglio 2006 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di

area psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21

ottobre 2006;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, recante «Riordino degli

ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area

psicologica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile

2019;

 Considerata l'esigenza di integrare la tabella B allegata al

decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, area di

Psicologia, con i titoli di specializzazione di cui ai citati decreti

ministeriali 24 luglio 2006 e 21 gennaio 2019, al fine di consentire

ai nuovi specializzati l'accesso ai concorsi nel Servizio sanitario

nazionale;

 Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante «Disposizioni per

garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

 Visto l'accordo Stato regioni, sancito il 10 luglio 2014 (rep.

87/CSR), che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 38

del 2010 definisce le figure professionali con specifiche competenze

ed esperienza nel campo delle cure palliative;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015,

recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area

sanitaria»;

 Visto l'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed

in particolare il comma 4-quinquies che inserisce tra le figure

professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle

cure palliative e della terapia del dolore, di cui al citato accordo

Stato regioni previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 38 del

2010, anche i medici specialisti in medicina di comunita' e delle

cure primarie, ed il comma 4-sexies che a tal fine dispone che, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto-legge stesso, il Ministero della salute, con

propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle

discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico

ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;

 Ritenuto, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al

predetto art. 25, di dover integrare la tabella B allegata al citato

decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, inserendo la

scuola di specializzazione in Medicina di comunita' e delle cure

primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di cure

palliative;

 Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', in merito

all'integrazione della citata tabella B con i titoli di

specializzazione di cui ai predetti decreti ministeriali 24 luglio

2006 e 21 gennaio 2019, nella seduta del 15 maggio 2020, nonche' in

merito all'integrazione della medesima tabella B con l'inserimento

della scuola di specializzazione in Medicina di comunita' e delle

cure primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina di Cure

palliative, nella seduta del 14 luglio 2020;

 Decreta:

 Art. 1

 1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella B «Valevole

per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al

decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, Supplemento

ordinario n. 25 e successive modificazioni, e' integrata come

indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 11 agosto 2020

 Il Ministro: Speranza

 Allegato A

 All'elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla

tabella B allegata al decreto del Ministro della sanita' del 30

gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative

alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare

per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del

ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con

riferimento alle discipline di seguito elencate, le seguenti

specializzazioni:

 Area della Medicina diagnostica e dei servizi

 Cure palliative

 Scuole equipollenti:

 medicina di comunita' e delle cure primarie.

 Area di Psicologia

 1) Psicologia

 Scuole equipollenti:

 valutazione psicologica e consulenza (counselling).

 2) Psicoterapia

 Scuole equipollenti:

 Neuropsicologia;

 valutazione psicologica e consulenza (counselling)\*

 \*I titoli conseguiti ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio

2006 consentono l'accesso alla disciplina di Psicoterapia

esclusivamente se corredati da una specifica certificazione

dell'Ateneo attestante l'acquisizione di 60 CFU dedicati ad attivita'

professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione

di qualificanti psicoterapeuti.